

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del D.lgs. 117/2017 (*infra* "Codice del Terzo Settore") e - in quanto compatibili - degli artt. 14 ss. c.c., l'Associazione denominata "Gruppo Telecomunicazioni e Tecnologie dell'Informazione", in breve "GTTI" (*infra*, nel presente statuto, anche semplicemente "Associazione").

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà aggiunto l'acronimo ETS e, pertanto, l'Associazione assumerà la denominazione "Gruppo Telecomunicazioni e Tecnologie dell'Informazione ETS", in breve "GTTI ETS".

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, Via Eudossiana n. 18, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

L'Assemblea può inoltre istituire sezioni e sedi secondarie se ciò è ritenuto utile o opportuno per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

SCOPO

ART. 4 - Scopo

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con riferimento al settore delle Telecomunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, per il quale si prefigge di:

- promuovere e valorizzare attività culturali, di formazione e di ricerca;
- favorire i rapporti tra il mondo accademico-scientifico e quelli dell'industria, dei servizi e delle Istituzioni;
- promuovere l'armonico sviluppo a livello nazionale delle attività di insegnamento universitario, anche attraverso strumenti di supporto al reclutamento;
- favorire l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca.

L'Associazione persegue le suddette finalità mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53 ss.mm.ii., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può, tra l'altro:

- a) sviluppare rapporti di collaborazione con Università statali e private, italiane ed estere, Amministrazioni centrali e locali, Istituzioni culturali, Enti pubblici e privati, *Authority* e, in genere, con altri organismi pubblici o privati, italiani o esteri;
- b) coordinare le proprie iniziative con quelle di altre Associazioni o Fondazioni o Enti analoghi, aventi scopi affini, operanti a livello locale, nazionale o internazionale, anche attraverso l'istituto dell'affiliazione;
- c) pubblicare in tutto o in parte, i risultati dell'attività di ricerca, svolgere corsi, seminari ed ogni altra attività per la formazione e l'aggiornamento professionale nel settore delle Telecomunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione;
- d) organizzare o partecipare a convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio e tavole roton-

- de, nazionali ed internazionali;
- e) assumere incarichi per lo svolgimento di ricerche e studi di interesse collettivo nel settore delle Telecomunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione;
 - f) organizzare missioni di studio e di ricerca, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre Istituzioni italiane ed estere;
 - g) stipulare convenzioni di qualsiasi tipo con Enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - h) partecipare e cooperare con Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o simili e comunque connessi.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 D.lgs. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Al Consiglio Direttivo-Scientifico compete deliberarne la loro individuazione.

Essa potrà ricevere contributi e liberalità da chiunque, anche sotto forma di sponsorizzazione e patrocinii.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può intraprendere ogni tipologia di attività, ivi comprese la partecipazione al capitale di altri soggetti, la gestione patrimoniale e l'esercizio di attività commerciali, purché non in via prevalente o esclusiva.

TITOLO III

ASSOCIATI, UNITÀ DI RICERCA E CONSIGLIO DIRETTIVO-SCIENTIFICO

ART. 5 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soggetti pubblici e privati e le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione, ne accettano lo statuto, e sono accolti come Associati secondo le modalità previste dal presente statuto.

Gli Associati si distinguono in:

- Associati **Fondatori**: associati che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
 - Associati **Ordinari**: persone fisiche, che presentano domanda di adesione all'Associazione secondo le regole previste dal presente statuto, tenute al versamento della quota associativa ordinaria e che:
 - a) svolgono o hanno svolto attività di ricerca presso Atenei o Centri e Istituti di Ricerca pubblici e privati nel settore delle Telecomunicazioni;
 - b) svolgono o hanno svolto la propria attività professionale in società operanti nel settore delle Telecomunicazioni.
- Nella categoria a) rientrano i docenti ed i ricercatori universitari di ruolo per i quali può essere stabilita una diversa quota associativa universitaria;
- Associati **Junior**: persone fisiche che studiano presso un'Università italiana o hanno con essa un contratto di ricerca a tempo determinato nel settore delle Telecomunicazioni (o ruoli equivalenti), tenuti al versamento della eventuale quota associativa *junior*;

- Associati **Sostenitori**: persone giuridiche e/o fisiche che, con particolari contributi, elargizioni o altro, concorrono al perseguimento dello scopo dell'Associazione. Tale qualifica viene deliberata dall'Assemblea unitamente all'ammontare della quota associativa;
- Associati **Onorari**: persone fisiche che si sono distinte nello svolgimento della propria attività scientifico/professionale nel campo dell'Ingegneria delle Telecomunicazioni; essi sono esenti dal pagamento di quote associative.

Degli Associati è tenuto apposito Albo aggiornato, disponibile in via telematica.

ART. 6 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni Associate, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa di adesione e della quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente da parte dell'Assemblea.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli Associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali della Giunta, libro dei verbali del Consiglio Direttivo-Scientifico) facendone richiesta alla Giunta, che ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e alle iniziative che verranno da questa promosse e hanno, in particolare, diritto di frequentare i locali e le iniziative promosse dall'Associazione secondo le modalità e nel rispetto dell'apposito Regolamento dell'Associazione approvato dal Consiglio Direttivo-Scientifico.

Tutte le opere ideate o realizzate dall'Associazione sono di esclusiva proprietà dell'Associazione stessa.

ART. 7 - Adesione all'Associazione

Chi intende entrare a far parte dell'Associazione deve farne domanda alla Giunta mediante istanza recante, oltre alle proprie generalità, la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad accettarne ed osservarne lo Statuto e i Regolamenti. Sull'istanza si pronuncia la Giunta con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

ART. 8 - Quota associativa

Al momento di accoglimento della domanda, l'Associato dovrà versare l'eventuale quota associativa di adesione nella misura approvata dall'Assemblea per la relativa categoria di appartenenza.

L'Associato dovrà inoltre versare l'eventuale quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente da parte dell'Assemblea per la relativa categoria di appartenenza.

Le quote di adesione e i contributi associativi sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 9 - Recesso, esclusione e decadenza

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota Associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo-Scientifico; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o

che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato può essere escluso con deliberazione motivata della Giunta. L'interessato può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni da quando gli è stata comunicata l'espulsione, che su questa si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva. Nel caso in cui sia venuta a cessare la causa dell'esclusione, l'Associato escluso può essere riammesso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 (sei) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza dell'Associato, senza la necessità di alcuna formalità.

Gli Associati recedenti, esclusi o decaduti non hanno diritto al rimborso delle quote associative già versate.

Il recesso, l'esclusione o la decadenza dell'Associato determinano altresì la sua automatica decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita nell'Associazione.

ART. 10 - Unità di Ricerca

Gli Associati possono costituire presso i propri Atenei o i propri Enti di ricerca di afferenza, pubblici o privati, o presso le proprie aziende operanti nel settore delle Telecomunicazioni, delle Unità di Ricerca, nell'ambito delle quali collaboreranno per l'attuazione delle finalità dell'Associazione.

Ogni Ateneo, Ente di ricerca, pubblico o privato, e azienda operante nel settore delle Telecomunicazioni può essere sede di una singola Unità di Ricerca. La costituzione di ogni nuova Unità di Ricerca deve essere approvata dall'Assemblea dell'Associazione.

Ogni Unità di Ricerca, in conformità ai principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza degli Associati, elegge al suo interno un proprio Rappresentante nell'Associazione, il cui nominativo deve essere comunicato al Presidente e al Segretario dell'Associazione. Il mandato di Rappresentante dell'Unità di Ricerca ha durata triennale. Ogni Unità di Ricerca deve avere cura di assicurare il ricambio della carica e, pertanto, di non nominare la medesima persona per più di due mandati consecutivi.

I Rappresentanti delle Unità di Ricerca fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo-Scientifico, del quale partecipano alle riunioni e delle cui attività informano i Membri della propria Unità. Nel caso di impossibilità a prendere parte ad una riunione, il Rappresentante dell'Unità di Ricerca può delegare un altro membro della stessa Unità di Ricerca a rappresentarlo, comunicandolo per iscritto al Segretario dell'Associazione.

ART. 11 - Consiglio Direttivo-Scientifico

Il Consiglio Direttivo-Scientifico è formato dai Rappresentanti delle Unità di Ricerca, dagli ex-Presidenti, dagli Associati Onorari, nonché dai Membri della Giunta, dal Segretario e dal Presidente in carica, che lo presiede.

Il Consiglio Direttivo-Scientifico:

1. esprime gli orientamenti scientifici e didattici dell'Associazione;
2. esprime pareri non vincolanti all'Assemblea in merito alla creazione di nuove Unità di Ricerca, alla cancellazione di Unità di Ricerca esistenti e alle proposte di modifica dello Statuto;
3. promuove iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione, individuando le modalità e gli Associati che si impegnino per metterle in atto;
4. propone all'Assemblea, prima della scadenza del loro mandato, la nomina del nuovo Presidente dell'Associazione, del nuovo Segretario e dei nuovi Membri della Giunta, avendo cura di assicurare il ricambio delle cariche e, pertanto, di non indicare le medesime persone per le medesime cariche per più di due mandati consecutivi;
5. istituisce su specifiche tematiche di interesse dell'Associazione commissioni o gruppi di lavoro, che potranno interfacciarsi e collaborare con la Giunta e riferire i risultati delle proprie valutazioni al Consiglio Direttivo-Scientifico e/o all'Assemblea;
6. predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento degli organi sociali e delle Unità di ricerca.

Il Consiglio Direttivo-Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione oppure ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei propri componenti.

TITOLO IV ORGANI

ART. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo e (ove nominato) il Revisore.

ART. 13 - Assemblea

L'Assemblea degli Associati:

1. approva il bilancio;
2. determina, su proposta della Giunta, la quota associativa di adesione e la quota associativa annuale per le diverse categorie di Associati;
3. determina le linee generali di attività dell'Associazione;
4. approva la costituzione di nuove Unità di Ricerca, nonché l'adozione di eventuali Regolamenti per il funzionamento degli organi sociali e delle Unità di ricerca;
5. nomina e revoca il Presidente dell'Associazione, il Segretario e i Membri della Giunta;
6. nomina e revoca, quando previsti, l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore;
7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
8. delibera sul rigetto della domanda di adesione e sull'esclusione degli Associati, in caso di ricorso;
9. delibera sulle modifiche dello statuto, nonché sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o del presente statuto alla competenza dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Al fine di garantire una maggiore efficacia delle attività dell'Associazione, l'Assemblea può delegare talune delle sue attribuzioni al Consiglio Direttivo-Scientifico o alla Giunta, ad eccezione delle competenze che la legge riserva inderogabilmente alla Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, della relazione descrittiva dell'attività svolta e delle attività da svolgere nell'anno in corso, nonché per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea sarà inoltre convocata tutte le volte che la Giunta lo reputi opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta motivata da almeno il 20% (venti per cento) degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora e delle materie da trattare nonché della data, ora e luogo dell'eventuale seconda convocazione che dovrà essere diffuso a tutti gli Associati ed in particolare dovrà essere comunicato attraverso un qualsiasi mezzo che garantisca il suo ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le Assemblee potranno essere tenute anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto scelto di volta in volta dagli intervenuti; il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa.

Tutti gli Associati, dal momento dell'adesione, hanno il diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto. Le persone giuridiche saranno rappresentate da un proprio delegato dalle medesime nominato. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta da un altro Associato. Ogni Associato non potrà disporre di più di una delega di Associati non appartenenti alla propria Unità di Ricerca.

Il verbale delle adunanze è riportato sul libro delle Assemblee ed è consultabile, a richiesta, da parte di qualunque Associato.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo amministrativo non hanno diritto di voto.

È altresì possibile l'intervento in assemblea mediante collegamento in videoconferenza, purché siano comunque rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e quindi:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'o.d.g.

ART. 14 - Giunta

La Giunta è l'organo amministrativo dell'Associazione e ad essa spettano pertanto tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli espressamente attribuiti dal presente statuto ad altri organi o inderogabilmente riservati dalla legge all'Assemblea, nel rispetto dell'oggetto e degli scopi associativi.

Spetta inoltre alla Giunta:

1. predisporre, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio da presentare per l'approvazione all'Assemblea;
2. proporre alla Assemblea la quota associativa di adesione e la quota associativa annuale per le diverse categorie di Associati;
3. proporre le modifiche dei Regolamenti dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo-Scientifico;
4. supportare direttamente il Presidente nelle relazioni con gli Enti esterni, nella cura delle iniziative dell'Associazione e nelle questioni da sottoporre al Consiglio Direttivo-Scientifico.

La Giunta è formata dal Presidente, dal Segretario e da tre altri Associati e resta in carica per per un triennio.

L'elezione avviene sulla base di candidature che debbono essere presentate al Segretario in carica almeno un mese prima della data fissata per le elezioni. Il Segretario in carica informa tempestivamente tutto l'elettorato delle candidature.

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede.

I Membri della Giunta decadono in caso di tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni della stessa. In caso di dimissioni o decadenza di un Membro della Giunta (escluso il Presidente),

questo viene sostituito dal primo dei non eletti; ove il Membro cessato sia il Segretario, la Giunta nomina il nuovo Segretario al proprio interno nella prima riunione utile. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, decade l'intera Giunta e si procede a nuove elezioni nella prima Assemblea utile.

Ai componenti della Giunta non spetta alcun compenso e può essere loro riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico svolto a favore dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi Membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La Giunta, secondo le esigenze e comunque al momento del proprio insediamento, nomina nell'ambito dei propri Membri (escluso il Presidente) un Vice-Presidente e un Tesoriere. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento. Il Tesoriere cura tutti gli aspetti legati alla gestione economica dell'Associazione.

ART. 15 - Presidente

Il Presidente:

1. ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, sovrintendendo all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo-Scientifico;
2. cura tutte le iniziative dell'Associazione e istruisce le questioni da sottoporre alla Giunta, al Consiglio Direttivo-Scientifico e all'Assemblea;
3. ha il potere di convocare le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo-Scientifico e della Giunta, fissandone e comunicandone agli aventi diritto l'ordine del giorno, con almeno sette giorni di anticipo.
4. prepara annualmente una relazione sullo stato dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo-Scientifico e all'Assemblea;
5. ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

ART. 16 - Segretario

Il Segretario dell'Associazione:

1. redige e conserva i verbali relativi alle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo-Scientifico;
2. cura le comunicazioni tra la Giunta, il Consiglio Direttivo-Scientifico e l'Assemblea e tra questi ultimi e le Unità di Ricerca e gli Associati.

ART. 17 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri, scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'organo amministrativo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo-Scientifico e della Giunta.

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina inoltre un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 - Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione, di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, la Giunta o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
- b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il Patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 4.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

ART. 19 - Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio la Giunta deve sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge, formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto di gestione, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura della Giunta.

Nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale deve essere pubblicato annualmente anche sul sito internet dell'Associazione o sul sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi sociali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 20 - Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste nel precedente art. 12. La liquidazione è affidata ad uno o più Liquidatori, nominati in tale sede dall'Assemblea, in conformità alla vigenti disposizioni di legge.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto viene fatto rinvio alle norme applicabili di cui al D.lgs. 117/2017 e - in quanto compatibili - agli artt. 14 ss. c.c.

FIRMATO: RICCARDO LEONARDI

FIRMATO: VINCENZO CARBONELLI NOTAIO

IMPRONTA DEL SIGILLO

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE
ANALOGICO

(ex artt. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 68-ter l. 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritto Vincenzo Carbonelli, Notaio in Roma, con studio in Lungotevere della Vittoria n. 1, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità al 19 settembre 2026, rilasciata da Consiglio Nazionale del Notariato *Certification Authority*) che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti e firmato ai sensi di legge.

Roma, dieci luglio duemilaventiquattro

Firmato digitalmente: Notaio Vincenzo Carbonelli